

- b) in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 4 del suddetto regolamento, la data di fine applicabile è il giorno lavorativo successivo e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles).»;
- b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
- «4. In deroga al paragrafo 3, se ai fini del presente regolamento si applica una scadenza per la comunicazione dei quantitativi di prodotti oggetto di domande di titoli nell'ambito di un contingente tariffario o per la comunicazione dei quantitativi non utilizzati nell'ambito di un contingente tariffario, la suddetta scadenza ha termine allo scadere dell'ultima ora dell'ultimo giorno, indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un sabato, una domenica o un giorno festivo.»;
- 2) è inserito il seguente articolo 19 bis:
- «Articolo 19 bis
- Comunicazioni relative al riso**
- Gli Stati membri comunicano alla Commissione su base giornaliera:
- a) per quanto riguarda i titoli di importazione diversi da quelli destinati alla gestione dei contingenti tariffari di importazione, i quantitativi totali oggetto dei titoli rilasciati, per origine e per codice di prodotto;
- b) per quanto riguarda i titoli di esportazione, i quantitativi totali oggetto dei titoli rilasciati, per codice di prodotto.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE2678

